



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'oro al merito civile

SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Prot. n. 21603 dell'01.04.2019

OGGETTO: DIVIETO DISTRIBUZIONE, AFFISSIONE ED ESPOSIZIONE DI VOLANTINI, DEPLIANT, MANIFESTINI O MATERIALE PUBBLICITARIO SIMILARE

IL SINDACO

PRESO ATTO CHE risulta sempre più diffusa in tutto il territorio comunale la propensione, da parte delle aziende e/o privati cittadini, a pubblicizzare prodotti, servizi ed eventi, attraverso il sistema del volantinaggio porta a porta o con l'affissione di materiale pubblicitario nei portoni, negli androni, sui parabrezza delle autovetture in sosta, o mediante la consegna nelle apposite cassetine installate all'esterno dei condomini e degli edifici;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ tali forme pubblicitarie determinano un eccessivo abbandono di volantini e/o parti di manifesti in tutte le strade del territorio comunale, con conseguenze pregiudizievoli per il decoro e per l'igiene urbana;
- ✓ la diffusione della pubblicità tramite volantini e dépliant nelle vie, nelle piazze, nei portoni e in altri luoghi pubblici, produce una quantità di rifiuti tale da renderne difficoltosa la raccolta, nonché un evidente degrado dell'igiene e del decoro nell'intero territorio comunale, rendendo complesso il lavoro del personale addetto alla pulizia delle strade e dei luoghi pubblici;
- ✓ l'eccessivo abbandono di volantini e dépliant determina l'ostruzione delle caditoie stradali impedendo di fatto la normale confluenza dell'acqua piovana nella rete fognaria e che questo costituisce pericolo di danni ambientali e alle persone;

RILEVATO CHE, allo stato, è sempre più attuata, anche nel settore pubblicitario, la comunicazione digitale (e-marketing), che consente di limitare il consumo di carta e di raggiungere obiettivi più efficaci in termini di diffusione del messaggio pubblicitario;

CONSTATATO CHE lo spargimento di carta delle più svariate dimensioni, nelle vie e nei luoghi pubblici, sta generando un inquinamento da rifiuti speciali assimilati agli urbani, provocando un notevole aggravio di costi per l'impiego di mezzi, uomini e risorse finanziarie a carico dell'Ente;

RITENUTO, quindi, opportuno e doveroso, per quanto suddetto:

- ✓ attuare, da parte del Comune, una più rigorosa politica di decoro urbano e di tutela ambientale;
- ✓ disciplinare l'attività di distribuzione di dépliant, volantini, pieghevoli, manifesti etc;

VISTO il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città", con il quale il Legislatore ha definito la sicurezza urbana quale "*..bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città..*", prevedendo la possibilità di incisivi interventi in relazione a situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio e del decoro e della vivibilità urbana;

VISTO l'art. 192 del d. lgs 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., il quale al comma 1° prescrive che *“l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”*;

VISTO l'art. 50, comma 5 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, s.m.i., che attribuisce al Sindaco la possibilità di emettere ordinanze, *“.....quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana....”*;

RICHIAMATE le ordinanze sindacali prot. n. 49294 del 07/07/2018 e prot. n. 27830 dell’11/04/2018 in ordine all’urgente necessità di adottare interventi volti a superare situazioni di degrado, intervenendo in via preventiva ed urgente;

RICHIAMATA, altresì, l’ordinanza sindacale n. 43623 del 14.07.2010, che al punto 6), prevede il *“divieto del lancio e/o affissioni di volantini o altro materiale pubblicitario e/o avvisi di qualsiasi genere, ovvero apporre avvisi e materiale pubblicitario su qualsiasi parte dei veicoli, sugli edifici, sugli alberi, sulla segnaletica stradale, sui pali della pubblica illuminazione, depositare ed abbandonare su spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico, qualsiasi materiale pubblicitario, compreso quello finalizzato alla raccolta di fondi, indumenti, carta, anche se per conto di associazioni senza scopo di lucro”*;

RITENUTO, pertanto, per quanto suddetto, che ricorrano le condizioni per l’adozione di un ulteriore provvedimento finalizzato a limitare drasticamente il suddetto fenomeno, integrando le ordinanze sindacali sopra richiamate;

Visti:

- ✓ il D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ;
- ✓ l'articolo 50 del D.Lgs. 267 /2000 e s.m.i. sulle competenze del Sindaco;
- ✓ l'articolo 7 /Bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- ✓ l'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. come novellato dal D.Lgs. 23.05.2008, n. 92, convertito con Legge 24.07.2008, n.125;

ORDINA

ad integrazione delle ordinanze sindacali richiamate in preambolo

1. **È fatto divieto** a tutte le aziende e/o ai privati cittadini di effettuare campagne pubblicitarie attraverso volantaggio, lancio e/o affissione di manifestini, materiale propagandistico e simili, mediante affissione sui pali dell’illuminazione pubblica o della segnaletica stradale o su qualsiasi altro supporto murale o strutturale non regolarmente autorizzato;
2. **Altresì, è fatto divieto di distribuire**, affiggere ed esporre in ogni forma, volantini, manifesti, opuscoli o altro materiale pubblicitario, collocandoli su beni demaniali di proprietà del Comune, situati in luoghi pubblici, negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture, o consegnandoli ai conducenti delle autovetture in transito;
3. La distribuzione di volantini, manifesti, dépliant o altro materiale pubblicitario deve avvenire esclusivamente mediante il recapito nelle cassette postali o mediante la consegna diretta *“brevi manu”*, nel rispetto della volontà del destinatario di ricevere il materiale pubblicitario medesimo o mediante consegna negli appositi contenitori per la raccolta di materiale pubblicitario da collocarsi esclusivamente all’interno degli androni dei portoni;
4. A tale scopo, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sull’albo online del Comune di Barletta, dovranno essere rimossi i contenitori esterni per la raccolta di materiale pubblicitario siti su ogni tipo di edificio privato, e posizionati all’interno degli stessi;
5. I cittadini/utenti che accetteranno *“brevi manu”* volantini o dépliant, saranno tenuti a non abbandonare il materiale ricevuto nella pubblica via, ma a conservarlo per depositarlo negli appositi contenitori, precisando che, in caso di violazione, incorreranno nelle sanzioni pecuniarie previste dalla presente ordinanza;
6. Sono escluse dal divieto di cui alla presente ordinanza le attività di volantaggio svolte per comunicazioni di pubblica utilità effettuate dall’amministrazione pubblica o da enti, aziende e associazioni, purché previamente autorizzate;

AVVERTE CHE

I trasgressori delle disposizioni sopra indicate saranno soggetti, fermo restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali di cui all'art. 650 del C.P. e/o amministrative previste dalle Leggi vigenti in materia, al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 7/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. con le modalità di cui al D.P.R. 689/81, da un minimo di € 25,00 (venticinque) a un massimo € 500,00 (cinquecento).

Sono incaricati a fare osservare la presente Ordinanza per quanto di competenza:

- ✓ Il Comando di Polizia Locale;
- ✓ Le Forze dell'Ordine;

DISPONE CHE

Ai fini dell'esecuzione, la presente ordinanza venga trasmessa:

- ✓ Alla Prefettura
- ✓ Al Comando Compagnia Stazione Carabinieri di Barletta;
- ✓ Al Comando Guardia di Finanza di Barletta;
- ✓ Alla Polizia di Stato
- ✓ Alla BARSA
- ✓ All'Albo Pretorio on line per la pubblicazione

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per Territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio online

Al fine di consentire agli interessati di ottemperare alle suddette disposizioni, la presente ordinanza diverrà esecutiva a decorrere dal 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione all'albo pretorio online.

Dalla Residenza Municipale, 01.04.2019

IL SINDACO
Dott. Cosimo Damiano Cannito
Firmato digitalmente